

Diritto penale dell'economia : le insidiose accuse basate sul concorso di persone...

L'avvocato Gabriele Cianci evidenzia il tema delle sempre più frequenti contestazioni costruite su una evanescente applicazione dell'art. 110 del codice penale.

Il concorso di persone nel reato, se non efficacemente contrastato dalla difesa, può dar luogo ad una pericolosa ed ingiusta estensione delle responsabilità derivanti dal reato.



Avv. Gabriele Cianci, Udine-Milano | www.avvocatocianciu dine.it

Avvocato Gabriele Cianci, perché nei processi, soprattutto a sfondo economico, il numero degli imputati si dilata sempre più ?

C'è senz'altro una tendenza ad allargare la platea dei destinatari delle imputazioni, ampliando il concetto del "concorso di persone nel reato", previsto dall'art. 110 del codice penale. Tale meccanismo rende più pesante l'opera della difesa, per il numero dei soggetti coinvolti, e moltiplica il rischio di ingiustizie per l'indagato, il quale finisce incolpevolmente in una sorta di "calderone".

Però è giusto che chi coopera nella commissione di reati ne paghi le conseguenze...

Certo, ma il punto è proprio questo, ossia cosa vuol dire, per la legge, il

termine "concorrere". La corte di cassazione ha affrontato la questione nel 2003, con una celebre sentenza a sezioni unite, nella quale ha precisato come sia inderogabile la prova dell'esistenza di una reale partecipazione ai fatti oggetto dell'accusa.

Che vuol dire "reale partecipazione" ?

Bisogna aver effettivamente istigato, agevolato o rafforzato il proposito criminoso, oppure aver intenzionalmente collaborato alla realizzazione di episodi di cui si ha la consapevolezza che siano illeciti. La cassazione ricorda la necessità di individuare sempre quali siano le forme concrete in cui l'imputato abbia condiviso la fase ideativa, preparatoria o esecutiva del reato.

In pratica, che significa ?

Per giungere a una condanna, deve essere dimostrato l'intento doloso di contribuire agli illeciti attuati dagli autori principali e devono essere accertati atti sostanziali che abbiano avuto un'efficacia causale, cioè determinante o almeno rilevante.

Ma chi viene coinvolto nel procedimento doveva sapere di trovarsi in un contesto illecito...

Il punto è precisamente questo, pensiamo agli esempi di amministratori di società, oppure di assessori comunali, di componenti di una équipe chirurgica. I partecipi operano in un contesto di base del tutto lecito e legittimo, ossia stanno svolgendo le loro funzioni e non possono certo essere chiamati a rispondere di eventi che non hanno voluto, che non potevano

prevedere e di cui, comunque, non potevano dominare l'esito.

Che casi Lei ha affrontato ?

Molti, ma le vicende più stridenti si vedono frequentemente in materia di società. Amministratori privi di deleghe gestionali, oppure sindaci o revisori vengono imputati a titolo di concorso in reati tributari o fallimentari per la sola circostanza di essere membri di quegli organi, senza che siano effettivamente enucleati comportamenti di tangibile intervento in operazioni illecite.

Un tema attuale è quello della corruzione dei pubblici amministratori ?

Anche qui, non si può confondere il giusto contrasto a fenomeni degenerativi con una specie di inaccettabile

responsabilità oggettiva, per essere semplicemente stati presenti a una delibera, una riunione, magari solo a qualche telefonata. La cassazione richiede inderogabilmente che sussista la consapevolezza dell'illegalità, unita ad azioni concrete che abbiano perlomeno agevolato il reato.

La difesa che può fare ?

Rimettere al centro, con competenza e fermezza, il ruolo preminente dell'elemento soggettivo, cioè dell'intenzione dolosa che, oggi, di fronte alla complessità degli avvenimenti e delle conseguenti vicende processuali, si tende a far svanire. Si è colpevoli solo se le proprie azioni erano volutamente criminose e non certo se, inconsapevolmente, si è incorsi in situazioni difficili.